ISTITUZIONE DEL GRADO DI AIUTANTE DI BATTAGLIA NELLA REGIA AERONAUTICA

Art. 4

Agli aiutanti di battaglia provenienti dai militari in servizio continuativo di carriera si applicano per quante riguarda la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, le disposizioni vigenti in materia per i sottufficiali della Regia aeronautica.

A quelli non provenienti dal servizio continuativo di carriera puo' essere concessa, esclusivamente per merito di guerra, la nomina a sottotenente di complemento od eccezionalmente, sempre per merito di guerra, l'ammissione in servizio continuativo di carriera col grado di aiutante di battaglia.

In tutti i casi nei quali i provvedimenti da adottare ai sensi dei precedenti comma siano motivati da merito di guerra, e' condizione indispensabile che le azioni compiute siano diverse e successive a quelle che motivarono il conferimento del grado di aiutante di battaglia.

Versione in vigore dal 25 febbraio 1943, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del grado di aiutante di battaglia nella Regia aeronautica
Estremi	Legge 24 dicembre 1942, n. 1755
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-grado-di-aiutante-di-battaglia-nella-regia-aeronautica/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it